

VERBALE D'ACCORDO

Oggi, 31/03/2020 si sono incontrati in via telematica, al fine di esperire la procedura sindacale di cui al D.L. n. 18 del 2020:

- NASHI ARGAN S.R.L. con sede legale in MILANO (MI), Viale BIANCAMARIA N. 21 C.F. E P.IVA 01594370197, legale rappresentante PAOLO BERGAMI, con l'assistenza del Consulente del Lavoro ANDREA ERCOLI

e, per le Organizzazioni Sindacali:

- Marco Demurtas per FISASCAT-CISL nazionale
- Andrea Montagni per FILCAMS-CGIL nazionale
- Emilio Fagnoli per UILTUCS nazionale

PREMESSO CHE

- L'azienda ha inviato il giorno 19 marzo 2020 la comunicazione in merito alla necessità di ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dall'art. 19 del decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 a tutte le OO.SS. territoriali operanti nelle aree in cui sono collocate le unità locali aziendali, oltre che alle OO.SS. nazionali in quanto azienda localizzata su più regioni;
- Alla data odierna l'esame congiunto è stato richiesto dalle OO.SS. Fisascat-Cisl nazionale, Filcams-CGIL nazionale, Uiltucs- nazionale;
- L'esame congiunto si è svolto in forma telematica e ha avuto oggetto la procedura di consultazione sindacale, di cui al Decreto Legge del 17.3.2020 n.18 art. 19;
- Che l'azienda ha sede nel territorio nazionale italiano in cui hanno applicazione le misure di emergenza COVID-19 di cui al DPCM 08.3.2020, integrato dalle misure per l'emergenza Coronavirus con il DPCM del 09.3.2020 ed appartiene al settore del Terziario;
- È in corso in tutto il territorio nazionale l'emergenza Coronavirus;
- L'art.19 del D.L. 17.03.2020 , n.18, ha previsto, per i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendano o riducano l'attività per eventi riconducibili alla emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale "Emergenza COVID-19" per tutti i lavoratori aventi i requisiti di legge, in forza alla data del 23 febbraio 2020;
- L'azienda ha comunicato via PEC alle sopracitate OO.SS., ai sensi dell'art.19, comma 2, del citato D.L. 18/2020, la necessità di dover sospendere la propria attività per eventi riconducibili alla emergenza da COVID-19 e pertanto di dover ricorrere al trattamento di assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale;
- Le OO.SS. hanno preso atto delle comunicazioni fatte loro dalla impresa.

Tutto ciò premesso le parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

AM


- Il ricorso al FIS con la causale "Emergenza COVID-19" prevederà la sospensione dal lavoro per complessivi n. 63 dipendenti, tra operai ed impiegati con contratto di lavoro a tempo parziale e a tempo pieno, a zero ore settimanali, per la durata di 9 (nove) settimane, a decorrere dal giorno 9 Marzo 2020;

- In caso di riduzione di orario, il FIS verrà effettuato per quanto possibile utilizzando meccanismi di rotazione laddove consentito dalla fungibilità delle professionalità ed in funzione delle esigenze tecnico organizzative della impresa;
- L'azienda anticiperà il trattamento del FIS;
- Le Parti prendono atto di quanto previsto nell'art.46 del DL. 17.03.2020 n.18 (divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a decorrere dal 17.03.2020 e per i 60 giorni successivi);
- L'azienda si rende disponibile, per il mese di marzo 2020, ad accettare richieste di anticipo del TFR avanzate da ciascun dipendente, nei limiti di quanto maturato e dello stipendio netto medio percepito nei 6 mesi precedenti. Ciò al fine di garantire ai lavoratori la possibilità di mantenere un introito sufficiente a far fronte alle proprie necessità e ai propri impegni mensili;
- I periodi di quarantena equiparati a malattia, se documentati, non saranno computati al fine del calcolo del periodo di comporto per malattia;
- L'azienda provvederà a dare tempestiva comunicazione alle OO. SS. firmatarie della ripresa della normale attività.
- L'azienda garantirà la sanificazione delle sedi durante lo svolgimento della attività residua e la sanificazione di tutte le strutture prima della ripresa dell'attività


Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti danno atto di avere compiutamente espletato, con esito positivo, la procedura sindacale prevista dall'art.14 del D.Lgs. n.148/2015, così come richiamata dall'art.19, comma 2, del successivo Decreto Legge n.18 del 17.03.2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

per Nashi Argan S.r.l.



Marco Demurtas per FISASCAT-CISL



Andrea Montagni per FILCAMS-CGIL



Emilio Fagnoli per UILTUCS-UIL

